

I minori e lo sport: quali nuovi obblighi per le asd e ssd?

I minori e lo sport: lo stato dell'arte



Avv. Barbara Agostinis
Avv. Esperto di diritto dello sport
Vice presidente Vicesegretario
del Collegio di Garanzia dello sport
b.agostinis@libero.it

Particolare interesse per i minori da parte del legislatore della riforma

inquadramento giuridico:

I minori possono essere:

tesserati

o

soci

tesserati e soci

Tesseramento:

status:

quali diritti e doveri?

**vincolo annuale
rinnovabile
bilaterale o trilaterale**

DIRITTI DEL TESSERATO:

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

Tutele:

Assicurativa

Sanitaria

previdenziale

DOVERI DEL TESSERATO: **doveri di lealtà;**

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Vincolo di giustizia;

vincolo sportivo o di appartenenza (per i dilettanti) fino quando?

ILLEGITTIMITÀ DELLE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE DELL'ATLETA

abolizione (art. 31 del d. lgs. 36/2021, modificato dal d. lgs. 5/10/2022 n. 163, conversione in legge del d. l. milleproroghe, d. l. 198/2022 – l. 24/2/2023 n. 14)

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023.

Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

**Dal 1°/7 /2023 per i nuovi tesseramenti;
dal 1°/7/2024 – anziché 31/12/2023 per i rinnovi**

Ma il vincolo è stato realmente abolito?

L'art. 41 del d. l. 75/2023 riconosce alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a **vincolo per una durata massima di due anni.**

Socio: rapporto bilaterale

NB: a tempo indeterminato (recesso o dimissioni)

Riforma (prima definizione ex lege)

TESSERAMENTO:

- **Art. 15 d. lgs. 36/21**
- 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

TESSERAMENTO MINORILE:

In passato:
autonomia federale

atto di ordinaria o straordinaria amministrazione

Tesseramento: la differenza fra atto di ordinaria / straordinaria amministrazione non si fonda sul requisito patrimoniale, ma sulla capacità di incidere sulla personalità del minore

Troppa eterogeneità !!



ARTICOLO 16 – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI MINORENNI

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata **tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.**

Essa può essere **compiuta disgiuntamente** da ciascun genitore nel rispetto della **responsabilità genitoriale.**

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

(Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo **tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.** Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore **che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore** ove capace di discernimento, tenta di raggiungere **una soluzione concordata** e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del c. c.

Richiesta disgiunta da ciascun genitore:



Atto di ordinaria amministrazione

Tesseramento: la differenza fra atto di ordinaria / straordinaria amministrazione non si fonda sul requisito patrimoniale, ma sulla capacità di incidere sulla personalità del minore

(natura della disciplina praticata)

(sport pericolosi influiscono in modo significativo sulla salute e personalità del ragazzo, atto di straordinaria amministrazione)

2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Assenso = requisito per il tesseramento

Valorizzazione della personalità del minore (cd. grande minore)

Minori stranieri:

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, **con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani** di cui ai commi 1 e 2.


4. Il tesseramento di cui al comma 3 **resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana** da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Status di socio

Perché soci minori?

Come si diventa socio? procedura statutaria

1. domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo;



immediatamente socio (AdE no)

1. La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno mensile/ritenuta opportuna, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente

e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio, e **lo annota nel libro degli associati**, con effetto dalla data della delibera del C.D. (NB: per decommercializzare socio-tesserato)

l'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato ...

Cancellazione dei soci «usciti»

Irripetibilità della quota

Diritto di:

di fruire dei servizi e delle iniziative dell'associazione;

frequentare i locali dell'associazione, gli impianti o le strutture sportive gestite e/o utilizzate dall'associazione nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo, che dovrà comunque dare priorità alle esigenze degli atleti;

di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate all'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa;

di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali tutti i soci hanno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni, l'approvazione del bilancio e la nomina degli Organi Direttivi;

di esprimere al Consiglio Direttivo e all'assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative;

i soci maggiorenni hanno il diritto all'elettorato passivo, nonché il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione

Soci hanno

Diritto di partecipare alle assemblee, elettorato attivo e passivo

a) democraticità della struttura;

- l'organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale. Le regole dell'associazione e la condotta degli organi sociali si devono sempre ispirare al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;


a) sovranità dell'Assemblea degli associati;

- b) uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità e non temporaneità del rapporto associativo;

democraticità, si riflette sulla convocazione dell'assemblea, convocazione soci, e se i soci sono minori?

**Uguaglianza di tutti i soci, anche per elettorato attivo?
per tutti i soci - voto per i minori ?**

Cass., 23228/2017; nota Min Lavoro 1309/2019 e 18244/2021;

- Art. 148 TUIR voto per i maggiorenni; art. 5.1.4 principi fondamentali degli statuti FSN e DSA
 - Solo per i soci maggiorenni? Se i minorenni sono la maggioranza? manca la democraticità
 - I minorenni sono Privi della capacità di agire, come si risolve?
 - Soci i genitori....
- 

In realtà i minori entrano a far parte dell'asd (diventano soci) tramite il genitore, esercente la potestà genitoriale,



- (parere Collegio di garanzia 2/2023), sono rappresentanti, concludono il contratto di associazione tramite i genitori che
- Acquistano i diritti, li rappresentano

Convocati i soci minori

Voto tramite i genitori

Diritto di partecipazione per il «grande minore», assenso al tesseramento

d. lgs. 36/21 valutazione della posizione del minore; ingresso nel mondo sportivo seguendo le sue inclinazioni; crescente autonomia decisionale, capacità di discernimento, richiesta di assenso al tesseramento

Rivalutare in chiave partecipativa la posizione del minore

Elettorato passivo?

Art. 33 c. 7 altro obbligo di sicurezza: protezione dei minori

ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della dir. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014, **i datori di lavoro** (da intendersi: **privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio**) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il **certificato del casellario giudiziario** al fine di verificare l'esistenza di:

1.1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;

1.2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, l'obbligo di tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un **contratto di lavoro** (ma non si applica nel caso in cui l'attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro).

Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell'assunzione al lavoro

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Dal punto di vista operativo **il datore di lavoro deve presentare** all'Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, **il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia**

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

Altro adempimento:

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione



Responsabilità dell'allenatore

- Art. 2048 c.c. presunzione di responsabilità
- I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
- [l'art. 2048 cod. civ.](#) (limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto)

Presupposto è (violazione) obbligo di vigilanza

Determinato in rapporto all'età, tipo di sport

È principio consolidato quello secondo il quale il dovere di vigilanza dell'insegnante è da intendere in senso relativo e non assoluto, dovendo essere commisurato all'età ed al grado di maturazione degli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Con la conseguenza che «si rende necessaria una vigilanza tanto più continua ed attenta, quanto minore è l'età degli alunni [...]». Inversamente deve dirsi che quanto più gli alunni si avvicinano all'età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di vigilanza richiede una continua presenza del precettore» (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1980, n. 369).

L'art. 2048 c.c. nel prevedere che gli insegnanti «sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto», pone una presunzione di responsabilità, superabile solo dalla prova della inevitabilità dell'evento dannoso.



Prova dell'evento imprevedibile ed inevitabile

Solo per i minorenni (come per i genitori)?

Come si libera?

La prova liberatoria, alla quale l'art. 2048 c.c. subordina l'esclusione della responsabilità del precettore, è costituita dall'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'alunno, sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, e l'evento dannoso, per l'inserimento della causa efficiente esclusiva costituita dalla condotta dell'alunno (ad esempio, **per comportamenti del tutto imprevedibili dello stesso studente**), di un terzo o di un fattore non previsto né prevedibile, **caratterizzato da repentinità, imprevedibilità ed inevitabilità**, non imputabile all'amministrazione scolastica.

Comportamenti imprevedibili e repentini caratterizzano i minori

In concreto,

si ritiene superata la presunzione di *culpa in vigilando*

laddove il precettore dimostri di **aver adeguatamente sorvegliato gli alunni** e che, tuttavia, **non è stato possibile impedire l'atto illecito dell'allievo per la sua repentinità**, tale da non consentirgli un tempestivo intervento.

La repentinità del fatto, tuttavia, non vale di per sé sola ad escludere la responsabilità del precettore, laddove quello stesso fatto fosse prevedibile e, quindi, in quanto tale, prevenibile da parte del soggetto preposto alla vigilanza. Non sembra, infatti, «*che un gesto, solo perché repentino o improvviso sia anche imprevedibile, mentre l'esperienza quotidiana insegna che, in genere, nella condotta dei ragazzi sono sempre prevedibili gesti inconsulti e pericolosi anche se improvvisi*» (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1981, n. 826).

Il criterio funzionale in base al quale i giudici discriminano tra gesti repentini e inevitabili e gesti che non lo sono ruota intorno **al concetto di prevedibilità**, il quale a sua volta è legato al **diligente esercizio del dovere di sorveglianza**.

Prevedibilità e sorveglianza sono, tuttavia, criteri relativi: essi vanno rapportati all'organizzazione implementata in concreto nello svolgimento delle attività didattiche.

un fatto può essere considerato imprevedibile in quanto, pur essendosi predisposte tutte le necessarie cautele ed **essendosi esercitato in modo diligente il dovere di sorveglianza**, il suo verificarsi non possa essere evitato ([Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542](#)).

In merito alla prevedibilità, in particolare, *«il giudice deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi»* ([Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 1996, n. 10723](#)).

Cassazione civile sez. III, 22/09/2016, n.18600

Ai fini della configurabilità di una responsabilità ex [art. 2048 c.c.](#), la lesione riportata da un allievo di una scuola calcio, determinata dalla forza con cui il pallone è stato calciato da un compagno, costituisce un comportamento che, pur prevedibile nel corso di un allenamento calcistico, non può comunque ritenersi evitabile, in quanto neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di calibrare la potenza e di orientare la direzione di ciascun calcio tirato al pallone da ognuno dei bambini presenti in campo e affidati all'allenatore.

Rischio consentito (foga agonistica...)

Oltre alla dimostrazione, da parte dell'insegnante, di non essere stato in grado di spiegare **un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale** ([Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542](#), cit.).

Tribunale Campobasso, 04/10/2022

E' contrattuale la responsabilità della struttura sportiva per la lesione autoprodotta dell'atleta minore

Nella fattispecie di lesione autoprodotta dal minore nell'esercizio dell'attività sportiva o in orario scolastico, non trova applicazione l'[art. 2048 cod. civ.](#) (limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto) bensì la normativa sulla responsabilità contrattuale ([art. 1218 c.c.](#)), posto che tra genitori o tutori e l'istituto o associazione sportiva o scolastica si instaura un vincolo negoziale in seguito all'accoglimento della domanda di iscrizione, con conseguente ammissione del minore ai corsi, mentre quanto al singolo precettore il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di "contatto sociale".

Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36723

Danno da autolesione dell'alunno: responsabilità di natura contrattuale dell'istituto e dell'insegnate e conseguente riparto dell'onere probatorio



Art 1218 c.c. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Cassazione civile sez. III,
25/11/2021, n.36723

**Danno da autolesione
dell'alunno: responsabilità
di natura contrattuale
dell'istituto e dell'insegnate
e conseguente riparto
dell'onere probatorio**

In tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal **quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni**, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, **tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.**

Assicurazione per r.c.

**Casi più gravi responsabilità
penale: art. 40 c.p.**

Queste diapositive sono state create per l'attività in premessa; non sono pertanto divulgabili o utilizzabili per altri fini.

Riproduzione riservata

Grazie per l'attenzione!

b.agostinis@libero.it